



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo,
che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non
stiano in officio più di tre anni.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la facultà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Monasteri.

PER tenor di queste con autorità Apostolica dichiariamo, che tutti i Prelati tanto secolari quanto regolari, che in qual si voglia modo hanno questa cura & governo di Monasteri di Monache, si possano seruire delle facultà che hanno per proprio officio di entrar in detti Monasteri, solamente ne' casi di necessità, & che entrino accompagnati da poche persone, & quelle di età matura, & vita religiosa.

Perciò grauemente ammoniamo ciascun Vescouo, ò altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre gli Abbati, Preuosti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qual si voglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facultà che hanno, se non in casi di necessità, come già è stato detto.

Et se contrasaranno, con l'istessa Apostolica autorità ordiniamo & determiniamo, che quelli che haueranno la dignità Pontificale, per la prima volta che contrasaranno siano interdetti dall'entrar in Chiesa; per la seconda siano da ogni officio Pontificale, & dalle cose diuine sospesi; & dopò, ipso facto, senza altra dichiarazione siano scomunicati: ma i Regolari, priuati d'officio & ministerio, similmente sottogiacciano alla scomunica.

Non ostante qual si voglia constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali & speciali &c.

Dat. in Roma a' 23. di Decembre 1581.
Del nostro Pontificato l'anno decimo.

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non siano in officio più di tre anni.

CON questa nostra constitutione, la qual in perpetuo vaglia, statuimo & ordiniamo, che per tutti i tempi a ve-

nire, in tutti i Monasteri di Monache, di San Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia ordine, i quali di presente sono governati da Abbadesse, ò da altre Superiori per petue per tutta l'Italia, e specialmente ne' Regni dell'vna & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse & altre Superiori haueranno ceduto à sì fatto suo governo, ancorche appresso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, ò Superiorità sia vacante, le Abbadesse ò altre Superiori, non più perpetue, nè in vita, ma triennali solamente siano elette dal Conuento di ciascun Monastero, e secondo i Decreti del Sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi ordini: lequali passato il triennio, & così finiti i suoi officii, non siano più Superiori, & siano priue della sua autorità, e per tre anni dal fine dell'amministrazione non s'impieghino più in reggere ò governare: e quelli passati, possano per vn'altra volta e più esser elette, seruata la detta forma del Concilio di Trento: e noi infin da hora cò autorità Apostolica, e di certa scientia nostra, e di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti annulliamo per sempre, e cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse e Superiori perpetue. Commandando strettamente a tutti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori, & altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadesse, ò altra Superiore perpetua, ouero in vita; ma triennale solamente.

E se alcuno con qual si voglia autorità tenterà di fare altramente, dichiariamo che si fatta electione, è tutto quanto sarà seguito, sia di niun valore &c. Non ostanti Constitutioni & ordinationi Apostoliche, statuti, & vsanze de' detti Monasteri &c.

Data in Roma, il primo di Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.